



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 578 del 03/09/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 151/2001.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 22 in data 05 maggio 2025 con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata attribuito fino al 30 settembre 2025 al Segretario Generale l'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Organizzazione, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATI:

- la Legge 8 marzo 2000, n. 53, art.12 recante "Disposizioni a sostegno della maternità e della paternità";
- il Decreto 26 marzo 2001 n. 151, art. 16: "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità";

CONSIDERATO che la dipendente n. matr. *omissis*, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso questo ente, ha chiesto, con nota acquisita al prot. 18694 del 03/09/2025, di fruire complessivamente di n. 3 giorni di congedo parentale (astensione facoltativa), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, per la figlia le cui generalità sono conservate agli atti;

DATO ATTO che l'altro genitore non ha usufruito del congedo parentale per la medesima figlia;

VISTI:

- l'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 e smi secondo cui "1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente

articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. (...). 1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. (...). 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria. 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva”;

- l'art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001 e smi secondo cui “1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso. (...) 3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. 4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2. 5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”;
- l'art. 45, comma 3, del CCNL Comparto Funzioni Locali 16 novembre 2022 secondo cui “Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2 (...). 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda 50 può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. In attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire

anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32”;

OSSERVATO quindi che:

- ai fini della fruizione continuativa o anche frazionata dei periodi di congedo parentale, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, il lavoratore (madre o padre) deve presentare un'istanza scritta all'Ente datore di lavoro con l'indicazione della durata dell'assenza, non meno di cinque giorni prima della data di decorrenza dell'inizio del periodo di congedo stesso;
- i predetti cinque giorni di preavviso da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro per la richiesta di congedi parentali sono giorni calendario e non lavorativi;
- in ogni caso, al ricorrere di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto del preavviso suddetto, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro e che il dipendente si trova nella fattispecie in esame e, pertanto, si rende opportuno accordare la richiesta di congedo;
- il congedo parentale spetta al genitore lavoratore istante anche allorquando l'altro genitore non ne ha diritto, in quanto non lavoratore oppure lavoratore autonomo;
- i periodi di assenza comprendono anche eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadono all'interno degli stessi;
- il periodo di congedo parentale non può eccedere complessivamente, per entrambi i genitori, il limite di mesi dieci, salvo il caso di cui all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001;
- i primi trenta giorni di congedo parentale (entro i dodici anni di vita del bambino) sono retribuiti per intero, con la sola esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità legate alla effettiva prestazione, non incidono sulla tredicesima e sulle ferie e sono valutati pienamente ai fini dell'anzianità di servizio, sia per lo sviluppo orizzontale che verticale di carriera, sia ai fini previdenziali (***resta inteso che se entrambi i genitori sono dipendenti di una Pubblica Amministrazione il primo mese di congedo parentale retribuito al 100 per cento deve intendersi unico per entrambi i genitori, da dividersi tra madre e padre nella misura percentuale che loro stessi vorranno***);
- gli ulteriori 5 mesi sono retribuiti al 30 per cento e computati ai fini del servizio e della liquidazione, non consentono la maturazione di ferie e tredicesima. La relativa copertura previdenziale è ordinaria in rapporto alla retribuzione erogata e figurativa sul residuo 70 (settanta) per cento; • gli ulteriori periodi nel limite massimo consentito sono retribuiti al 30 (trenta) per cento solo qualora il reddito del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte il trattamento pensionistico minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;

VERIFICATO che, secondo gli atti d'ufficio, l'istante, alla data della richiesta, residua di periodi per la fruizione di congedo parentale retribuito al 30%;

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di ratificare l'istanza della dipendente istante volta a fruire del congedo parentale (astensione facoltativa) per i giorni richiesti;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 151/2001 e smi;
- la Circolare INPS n. 40 del 23 febbraio 2016;
- l'art. 45 del CCNL Comparto Funzioni Locali 16 novembre 2022;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato,

1. **DI DARE ATTO** che la dipendente n. matr. *omissis*, in servizio a tempo pieno e indeterminato l'Ente, usufruirà di complessivamente 3 giorni di congedo parentale (astensione facoltativa), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, per la figlia;
2. **DI RIBADIRE** che, in generale, per la fruizione del congedo in rassegna occorre osservare i limiti e le prescrizioni riportate in parte narrativa;

3. **DI STABILIRE** che alla dipendente interessata per le giornate di congedo parentale concesso spetta la retribuzione al 30 per cento;
4. **DI DARE ATTO** che la presente non comporta maggiori e/o diversi oneri a carico del bilancio dell'ente rispetto agli impegni già assunti con il provvedimento di assunzione in servizio.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(ERMIDIO ROCCO)
con firma digitale**